

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 774

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro della difesa**

(PREVITI)

e col **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

---

Istituzione della Sovrintendenza dei servizi di sicurezza  
della Presidenza del Consiglio dei ministri

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si pone l'obiettivo di istituire, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito ufficio per il coordinamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza stessa.

L'esigenza di una tale istituzione nasce dalla rilevanza costituzionale della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale la legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha confermato, rafforzandoli, i rilevanti compiti di organizzazione e supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, nonché di coordinamento generale delle attività di Governo.

L'ampiezza dei predetti compiti e la rilevanza istituzionale delle attività svolte hanno reso opportuna la previsione di una Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in qualità di organo del Ministero dell'interno e nel pieno rispetto della competenza in materia, operi nello svolgimento dei servizi speciali previsti dal disegno di legge, in stretto coordinamento con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1).

Una siffatta disposizione trova adeguati precedenti nell'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, regolamentata con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, n. 240.

L'articolo 2 provvede a definire i compiti affidati alla Sovraintendenza dei servizi di sicurezza, che sono individuati nella prote-

zione e sicurezza del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua famiglia, ovunque si trovino, delle autorità della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente individuate, nonché nella protezione e presidio di polizia degli immobili e residenze in uso alla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 definisce la struttura della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza, nella quale sono inquadrati l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza, già previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il Nucleo Carabinieri.

Il comma 2 del citato articolo 3 dispone esplicitamente l'affidamento alla Sovraintendenza, oltre che degli speciali compiti individuati dall'articolo 2, di tutte le ulteriori incombenze affidate dall'ordinamento alle predette Forze di polizia.

La individuazione della dotazione organica del personale è demandata ad un apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.

L'articolo 4, dedicato alla direzione ed alla organizzazione, affida la direzione generale della Sovraintendenza ad un prefetto. L'articolo prevede la figura di due vice direttori, rispettivamente per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza e per il Nucleo dei Carabinieri.

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nell'articolo 5, che consente al direttore della Sovraintendenza, d'intesa con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per particolari esigenze connesse all'espletamento dei servizi affidati alla Sovraintendenza, di richiedere l'assegnazione temporanea di altre unità delle rispettive Forze di polizia. Con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 6 si consente al personale di polizia e militare in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di godere, salva la facoltà di opzione, della

indennità di Presidenza prevista dall'articolo 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 7 riguarda la norma finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non prevede oneri aggiuntivi per il personale addetto alla Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle spese relative al personale provvedono, infatti, le rispettive Amministrazioni di appartenenza con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 6, concernente l'indennità della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale delle Forze di polizia e militari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta, prioritariamente, che attualmente il predetto personale non percepisce indennità di Presidenza.

Pur prevedendo un aumento dell'organico del personale, per le accresciute esigenze connesse alla istituzione della Sovraintendenza, si rappresenta che, trattandosi di personale già provvisto di specifico trattamento accessorio (corrisposto per tredici mensilità e pensionabile) e stante il diritto di opzione di cui al comma 2, il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della Sovrintendenza  
dei servizi di sicurezza)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri è organo del Ministero dell'interno ed esercita i propri compiti istituzionali in stretto coordinamento con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

*(Funzioni della Sovrintendenza)*

1. Ferme restando le competenze attribuite al Ministero dell'interno dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è affidata alla Sovrintendenza dei servizi di sicurezza la protezione e la sicurezza del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua famiglia, sia in territorio nazionale che in territorio estero, delle autorità della Presidenza del Consiglio dei ministri determinate dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle autorità e personalità estere ospiti, nonché la protezione ed il presidio di polizia degli immobili e residenze in uso anche temporaneo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 3.

*(Forze di polizia)*

1. Nell'ambito della Sovrintendenza, di cui all'articolo 1 ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, sono inquadrati l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Nucleo Carabinieri. Essi dipendono dalla Direzione della Sovrintendenza per quanto concerne i particolari compiti di cui all'articolo 2.

2. Oltre l'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati, e fatte salve le competenze di pianificazione e di coordinamento della Direzione della Sovrintendenza dei servizi di sicurezza, ai fini dell'impiego unitario delle forze a disposizione, l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Nucleo Carabinieri espletano i compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza.

3. La dotazione organica del personale assegnato alla Sovrintendenza dei servizi di sicurezza, all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza ed al Nucleo Carabinieri è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

## Art. 4.

*(Direzione ed organizzazione)*

1. Alla Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri è preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il prefetto direttore della Sovrainendenza per lo svolgimento dei propri compiti corrisponde direttamente con gli uffici e gli enti interessati e ne informa il Segretario generale.

3. Svolgono le funzioni di vice direttore della Sovrainendenza il dirigente dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza e l'ufficiale superiore preposto al Nucleo Carabinieri.

4. In sede di prima applicazione possono essere mantenuti nelle funzioni il Capo dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza e del Nucleo dei Carabinieri, il funzionario e l'ufficiale preposti ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*(Utilizzazione di personale  
per servizi speciali)*

1. Ferme restando le competenze in materia, il prefetto direttore della Sovrainendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Segretario generale, per particolari esigenze connesse all'espletamento dei servizi esterni ed interni di protezione e sicurezza individuati all'articolo 2, può richiedere la temporanea assegnazione, all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza ed al Nucleo dei Carabinieri, di altre unità appartenenti alle rispettive Forze di polizia.

## Art. 6.

*(Indennità del personale)*

1. Al personale delle Forze di polizia e militare in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuita l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fatta salva la facoltà di opzione con le indennità o i compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza, l'indennità di cui al comma 1 sostituisce ogni altra



indennità o compenso connessi all'espletamento di compiti di istituto o delle prestazioni ordinarie di servizio.

Art. 7.

*(Norma finanziaria)*

1. Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

